



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Prot. n. DDA/0000226 del 2 febbraio 2018

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1369, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 703/DDA/LC)**

Con istanza DDA/1369, pervenuta in data 1 febbraio 2018 (prot. n. DDA/0000210), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società BIM Distribuzione S.r.l., detentrici dei diritti di sfruttamento sull'opera oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <https://www.filmstreaming.click/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, della seguente opera di carattere audiovisivo:

- *Il senso di una fine*, disponibile alla pagina internet <omissato>

L'istante, dichiara, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Il sito filmstreaming.click è presumibilmente un alias di filmstreaming.blog, già segnalato ad AGCOM da FAPAV con l'istanza DDA/1220 (...), il sito risulta uguale nel layout grafico e nella struttura degli URL delle singole pagine e permane sul sito l'opera segnalata nella precedente istanza.”*

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risulta accessibile, alla pagina internet sopra indicata, una riproduzione dell'opera audiovisiva sopra riportata e la stessa appare diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta registrato dalla società NameCheap, Inc., raggiungibile all'indirizzo email [abuse@namecheap.com](mailto:abuse@namecheap.com), per conto della società WhoisGuard Protected, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale a Panama e indirizzi di posta elettronica [legal@whoisguard.com](mailto:legal@whoisguard.com) e [e07fd4f0149c48379bb8758b001ad642.protect@whoisguard.com](mailto:e07fd4f0149c48379bb8758b001ad642.protect@whoisguard.com);
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Online S.A.S., con sede in Rue de la Ville L'Eveque 75008 - Parigi, gli indirizzi di posta elettronica individuati sono [root@radm.fr](mailto:root@radm.fr) e [abuse@online.net](mailto:abuse@online.net); alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano esser localizzati a Parigi.



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del *Regolamento*. Inoltre, si rileva che *alias* dello stesso sito era già stato oggetto di precedente decisione di inibizione dell'accesso da parte dell'Autorità con delibera n. 222/17/CSP e tale elemento valutato unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1369 è stata presentata da un'associazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*) del *Regolamento* giustifica l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del *Regolamento*.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato *Regolamento*, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/1369", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del *Regolamento*.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/1369, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del *Regolamento*. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 19 febbraio 2018**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore